

REP. 150/225
del 30/10/2025



Regione Puglia
POLICLINICO RIUNITI
Azienda Ospedaliero - Universitaria
FOGGIA



asset

Convenzione ex art. 15 Legge 241/1990

finalizzata all'attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità.

TRA

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Foggia, di seguito denominata "PFG", con sede in Foggia, viale Luigi Pinto, 1 (codice fiscale 02218910715), rappresentata nella persona del Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pasqualone nato a Monopoli (BA) il 31 marzo 1970, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Foggia al viale Luigi Pinto, 1;

E

l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G Gentile n.52 (codice fiscale 93485840727), rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti";

Premesso che

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la Direttiva 24/2014/UE, dispone che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;



- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- il PFG è un'Azienda Ospedaliero-Universitaria, in attuazione dell'art. 1 del D.LGS. n. 517/1999, ed essendo integrata con l'Università degli Studi di Foggia, interagisce costantemente con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo foggiano al fine di svolgere le funzioni di formazione dei professionisti del futuro ed è il presidio di riferimento per il Comune di Foggia per l'attività assistenziale di ricovero, per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali specialistiche ed attività di emergenza, nonché per altre prestazioni sanitarie non tariffate concordate con la Regione Puglia. Il PFG ha il compito di programmare e realizzare gli interventi di edilizia sanitaria attraverso fondi propri o per il tramite di convenzioni con la Regione Puglia per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere, sanitarie e sociosanitarie territoriali ovvero per la ristrutturazione e/o adeguamento e/o riconversione delle strutture ospedaliere, sanitarie e sociosanitarie territoriali esistenti;
 - l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni; l'ASSET sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
 - l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;

Considerato che

- i soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente Convenzione;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., una Convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare la pianificazione regionale di settore, con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- inoltre, la stessa Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET anche il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli Enti regionali, gli Enti locali pugliesi, nonché i concessionari di opere pubbliche, anche per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00), ai sensi della norma internazionale UNI CEI ISO/IEC 17020, ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo anche superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;



- il PFG, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva delle opere pubbliche di propria competenza, ha necessità di dotarsi di una struttura stabile di supporto alle proprie strutture tecnico-amministrative;
- l'art. 34, comma 2, All. I.7 del D.LGS. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- il PFG, non disponendo di un sistema di controllo di qualità interno, è interessato ad attivare comunque un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi - attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - e per questo intende promuovere un accordo con l'Agenzia regionale ASSET;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nella presente Convenzione, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, tra PFG e ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; la Convenzione risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche di edilizia sanitaria, secondo la programmazione regionale per il riordino dell'edilizia sanitaria in coerenza con il piano regionale della sanità;
- le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia PFG sia ASSET Puglia non offrono beni e servizi sul mercato negli ambiti dell'edilizia e dell'impiantistica.
- con la sottoscrizione della presente convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire al PFG la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario e previo concerto tra le Parti, a dotarsi di consulenti esperti e di eventuali servizi esterni con modalità meglio esplicitate nella nota di attivazione alla base di specifiche attività collaborative;
- i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con il PFG e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente Convenzione;
- Il PFG provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla previsione delle attività da svolgere. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la successiva rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informatici o piattaforme per la rendicontazione delle spese sostenute;
- Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche Amministrazioni, ovvero di ristori rispetto ad attività di supporto tecnico-amministrativo e collaborativo dell'ASSET su progettazioni del Policlinico di Foggia, non è richiesta l'emissione del DURC, così come non è richiesta fatturazione, in quanto ASSET non è un operatore economico bensì un ente pubblico non economico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del D.LGS. n. 36/2023, finalizzata a garantire che i servizi



pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 - Compiti e responsabilità

1. Per il conseguimento delle finalità convenute, la presente Convenzione regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi concordati.
2. Con la presente convenzione il PFG ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere e dei servizi pubblici oggetto di collaborazione e di fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie. Inoltre, il Policlinico di Foggia collaborerà nei gruppi di lavoro con propri tecnici ed attraverso competenze ed esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento.
3. L'ASSET ha il compito e la responsabilità di fornire il supporto tecnico-amministrativo ai predetti processi, sia per ciò che concerne la redazione dei progetti, sia per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per accompagnare l'iter procedurale e gli atti di approvazione dei progetti, nonché per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono l'accreditamento, ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

Art. 3 - Impegni tra le parti

1. L'ASSET, a seguito di specifica *"richiesta di attivazione"* del supporto tecnico-amministrativo da parte di PFG, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà al PFG una nota informativa con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da rimborsare secondo il regolamento ASSET sui ristori. Nel caso di attività complesse, le Parti si riservano di predisporre un *"disciplinare attuativo"* contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.
2. Il Policlinico di Foggia provvederà al trasferimento in favore di ASSET di un'anticipazione, previo accreditamento dei fondi oggetto di finanziamento pubblico nell'alveo del quadro economico di progetto, nella misura da concordare nella nota di attivazione del supporto in relazione alla complessità degli interventi ed alla necessità di operare impegni di spesa, a seguito della previsione della stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore di ASSET di acconti nella misura da definire in relazione all'avanzamento delle attività.
3. Le Parti si impegnano:
 - a) a provvedere a tutti gli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento e a tutti i conseguenti provvedimenti attuativi volti a raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione ed a fare ricorso agli strumenti amministrativi-operativi che facilitino il conseguimento degli stessi obiettivi;
 - b) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, una piena e costante collaborazione e uno stretto coordinamento;
 - c) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione di dati informativi, in modo da poter disporre, nell'interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
 - d) ad assicurare ogni utile sinergia tra i plessi amministrativi per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.



4. Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate direttamente da ASSET che, ai fini della presente convenzione e per le attività in essa previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese sostenute che saranno liquidate ad ASSET dal PFG secondo le modalità da stabilire in relazione agli impegni economici da assumere.

5. L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

6. Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

Art. 4 - Risorse e Movimenti finanziari

1. I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono la presente Convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo. Pertanto, il Policlinico di Foggia effettuerà i necessari trasferimenti di risorse in relazione agli impegni economici da assumere secondo le esigenze evidenziate da ASSET. Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche Amministrazioni su base collaborativa e supporto tecnico fornito su progettazioni del PFG, non è richiesta l'emissione del DURC da parte di ASSET, né alcuna forma di fatturazione.

2. Le Parti si danno atto che le risorse finanziarie alle quali si potrà attingere per le attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del PFG ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.

3. Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per il PFG, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente convenzione, da stabilire preventivamente.

4. Per le attività previste all'art. 3 della Convenzione, il PFG concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri), aggiornato e integrato come indicato nell'Allegato I.13 del Codice dei contratti pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sotto soglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dal PFG nei termini ed alle condizioni indicate nell'art. 3 della presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 5 - Responsabili delle attività

1. I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, sia per il PFG sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il Responsabile delle attività per il PFG sarà il Direttore Generale e/o Commissario Straordinario, così come per l'ASSET.



Art. 6 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

1. Le attività oggetto della presente convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del PFG, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.
2. La convenzione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione mediante semplice scambio di lettere di conferma tra i due Enti pubblici ovvero tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi, al fine di completare le attività avviate.
4. Qualunque integrazione o modificazione all'oggetto o ai contenuti della presente Convenzione può essere apportata con il consenso unanime delle parti ed esclusivamente in forma scritta e comporterà l'approvazione di un *addendum* che andrà sottoscritto dalle Parti.
5. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando gli obblighi di ristoro per le attività già svolte e documentate.

Art. 7 – Controversie

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.
2. In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti e la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 9 - Norme finali

1. La presente Convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.Lgs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
2. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.
3. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.
4. Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- per il PFG : protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it



- per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sannicandro
Raffaele
27.10.2025
11:09:56
UTC



il Commissario Straordinario Policlinico di Foggia
Dott. Giuseppe PASQUALONE

il Direttore Generale dell'ASSET
Ing. Raffaele SANNICANDRO

GIUSEPPE
PASQUALONE
29.10.2025
13:45:47
GMT+01:00

